

Milano, 21 giugno 2018

Tutte le novità in tema di pacchetti turistici per partire tranquilli

Nuove regole con il D. Lgs. 21 maggio 2018 n. 62, in materia di pacchetti turistici, che fanno scalpitare professionisti, organizzatori e venditori. Tanti gli accorgimenti da tenere in considerazione e tanti i cambiamenti in favore dei viaggiatori.

Alle soglie dell'estate si sente il profumo di una nuova pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che informa i viaggiatori sui **diritti acquisiti** e mette in guardia i professionisti, venditori e/o organizzatori, sugli **adempimenti da adottare** in materia di pacchetti turistici. Il 6 giugno 2018, infatti, è stato pubblicato¹ il D. Lgs. 21 maggio 2018 n. 62, emanato in attuazione della direttiva UE 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, che è andato in parte a modificare ed in parte ad abrogare la normativa precedente².

Varie le novità già a partire dalla **nozione di pacchetto turistico**, che ha assunto una nuova definizione. Essa, infatti, è stata modificata ed ampliata, riferendosi, ora, alla **combinazione di due tipi di servizi turistici** (quali, ad esempio, il trasporto, il noleggio di veicoli o l'alloggio) ai fini della medesima vacanza – che non sia inferiore alle 24h, salvo pernottamento. Tale combinazione di servizi, per poter rientrare in ciò che comunemente, ad oggi, può essere chiamato pacchetto, deve alternativamente:

- essere **predisposta da un unico professionista**, prima della conclusione di un contratto unico per tutti i servizi;
- avvenire attraverso la **conclusione di contratti distinti** con singoli fornitori di servizi, prima del pagamento da parte del viaggiatore presso un unico punto vendita;

- essere **venduta a un prezzo forfettario**;
- essere pubblicizzata con una **denominazione** che sia analoga a quella di **pacchetto**;
- avvenire dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista dà la possibilità al viaggiatore di scegliere tra una **selezione di diversi tipi di servizi turistici**;
- essere acquistata presso distinti professionisti ma con processi collegati di **prenotazione per via telematica**.

È possibile, poi, combinare anche **altri servizi** (che non abbiano carattere finanziario o assicurativo) a quelli citati, purché **non rappresentino il 25%** e oltre del valore del pacchetto.

Per quanto riguarda i **venditori**, vengono in considerazione questi necessari obblighi informativi. Il venditore, ovvero l'organizzatore, prima della conclusione di un contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico, ha l'onere di fornire al viaggiatore un modulo informativo cd. "**modulo informativo standard**", contenente le caratteristiche principali dei servizi offerti (ad esempio, la lingua in cui i servizi vengono prestati e l'idoneità del viaggio a persone con mobilità ridotta), oltre agli estremi della propria **copertura assicurativa** - divenuta obbligatoria - per la responsabilità civile ed oltre al prezzo totale del

¹ Con serie generale n. 129.

² Il riferimento è al Regolamento CE 2006/2004 e alla Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambi modificati. Inoltre, viene abrogata la Direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

pacchetto, comprensivo di tasse, diritti, imposte e costi vari (quali spese di gestione e/o amministrative).

Quanto, più in specifico, all'**organizzatore**, si precisa che egli ha la piena **responsabilità** in caso di inesatta esecuzione del pacchetto ovvero in caso di sopravvenuta impossibilità in corso d'esecuzione del pacchetto. Tuttavia, in caso di **difetti di conformità**, qualora l'organizzatore dimostri che il difetto stesso è imputabile al viaggiatore, quest'ultimo non potrà godere della riduzione sul prezzo altrimenti dovuta. Ciononostante, si sottolinea che i difetti tecnici relativi al sistema di prenotazione sono imputabili allo stesso professionista.

Con riguardo, ora, ai **viaggiatori**, tra le maggiori novità rientrano la possibilità di **recesso** senza corresponsione delle relative spese, qualora l'organizzatore voglia aumentare il prezzo oltre l'8% del valore del pacchetto (in luogo della precedente soglia del 10%) e l'ampliamento dei termini di **prescrizione**, che, ad oggi, corrispondono a tre anni (anziché due) per quanto riguarda il diritto al risarcimento dei danni alla persona e due anni (anziché uno) per quanto riguarda il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni di altra natura.

In tema, poi, di illeciti, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) potrà, ai sensi della nuova normativa, infliggere ai professionisti, venditori e/o organizzatori, **sanzioni amministrative pecuniarie** a partire da € 1.000,00 e fino a € 20.000,00 (che potranno essere

raddoppiate in caso di reiterazione dell'illecito) ovvero sanzioni amministrative **accessorie**, con sospensione dell'attività a partire da 15 giorni e fino a tre mesi (con possibilità di giungere sino alla cessazione dell'attività in caso di reiterazione dell'illecito).

Da ultimo, tra le novità, vi è anche la creazione di una nuova categoria normativa denominata "**servizio turistico collegato**", la quale prevede anch'essa – così come per i pacchetti turistici – la combinazione di due diversi tipi di servizi turistici ai fini della medesima vacanza, che, pur tuttavia, non costituiscono un pacchetto, bensì comportano la **conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori** poiché il professionista agevola la selezione e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte del viaggiatore oppure l'acquisto mirato di almeno un servizio aggiuntivo (ad esempio, uso di parcheggi a pagamento, organizzazione di attività di intrattenimento e/o sportive, fruizione di biciclette o accesso a strutture in loco, quali spiagge e saune) presso un altro professionista entro 24h dalla prenotazione del primo servizio turistico. Per tale nuova categoria si applicano le disposizioni del D. Lgs. 21 maggio 2018 n. 62, in materia di pacchetti turistici, solo nel caso in cui il professionista violi gli obblighi di informazione previsti.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti: news@slsavvocati.com

La presente newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.